



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione, del 28 settembre 2017, relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2017/1782 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese** 18
- ★ **Regolamento (UE) 2017/1783 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga** 20
- ★ **Regolamento (UE) 2017/1784 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga** 22
- ★ **Regolamento (UE) 2017/1785 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 24

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]** 26

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017)** 32

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1781 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel prosieguo: «l'accordo») ⁽³⁾.
- (2) L'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo (qui di seguito «protocollo sull'origine») stabilisce le norme di origine specifiche per prodotto. Per un certo numero di prodotti, l'allegato 5-A del protocollo sull'origine prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto che si applicano nei limiti di contingenti annuali.
- (3) I contingenti fissati nell'allegato 5-A dovrebbero essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Per alcuni prodotti, i volumi dei contingenti possono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato 5-A del protocollo sull'origine.
- (5) In conformità alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017 ⁽⁵⁾. Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti di origine concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

⁽³⁾ GUL 11 del 14.1.2017, pag. 23.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁵⁾ Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GUL 238 del 16.9.2017, pag. 9).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

1. Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1° gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1° gennaio 2022.

2. Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1° gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1° gennaio 2028.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione. Il codice NC preceduto da «ex» indica che il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dal codice NC esistente al momento dell'adozione del presente regolamento, in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione e dalla descrizione del prodotto nelle tabelle del presente allegato nel loro insieme.

SEZIONE A: PRODOTTI AGRICOLI

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.8300 ⁽¹⁾	ex 1302 20 10	61, 69	Sostanze pectiche, pectinati e peccati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 ⁽²⁾ uguale o superiore a 65 %	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	8 384
	ex 1302 20 90	61, 69			
	1806 10 30		Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ⁽³⁾ uguale o superiore a 65 %	Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	30 000
	1806 10 90				
	ex 1806 20 10	20	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 ⁽⁴⁾ uguale o superiore a 65 %, per la preparazione di bevande al cioccolato		
	ex 1806 20 30	20			
	ex 1806 20 50	20			
	ex 1806 20 70	20			
	ex 1806 20 80	12, 92			
	ex 1806 20 95	12, 92			
	ex 2101 12 92	92	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 65 %		
	ex 2101 12 98	92, 94			
	ex 2101 20 92	82	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 ⁽⁶⁾ uguale o superiore a 65 %		
ex 2101 20 98	85, 87				
ex 2106 90 20	10	Sostanze pectiche, pectinati e peccati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 ⁽⁷⁾ , uguale o superiore a 65 %			
ex 2106 90 30	10				
ex 2106 90 51	10				
ex 2106 90 55	10				

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 2106 90 59 ex 2106 90 98	10, 92 26, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 53, 55			
09.8301 ⁽⁸⁾	1704 1806 31 1806 32 1806 90		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806 10 a 1806 32	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	2 795 10 000
09.8302 ⁽⁹⁾	1901 ex 1902 11 00 ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 ex 1902 30 10 ex 1902 30 90	 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso Altre paste alimentari, contenenti riso	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	9 781 35 000

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1904 10		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura		
	1904 20		Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati		
	1904 90		Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904 10 a 1904 30		
	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2009 81		Succhi di mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)		
	ex 2009 89 35	41, 45, 47, 49	Succhi di mirtillo		
	ex 2009 89 38	21, 29			
	ex 2009 89 79	41, 49			
	ex 2009 89 86	21, 29			
	ex 2009 89 89	21, 29			
	ex 2009 89 99	17, 94			
	2103 90		Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti		
	2106 10 20		Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99		
	ex 2106 10 80	31, 70			
	ex 2106 90 20	10	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99		
	2106 90 92				
	ex 2106 90 98	30, 36, 43, 45, 49			
09.8303 ⁽¹⁰⁾	2309 10		Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	16 768

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 2309 90 10	31, 91	Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto	Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	60 000
	ex 2309 90 20	10			
	ex 2309 90 31	11, 17, 81			
	ex 2309 90 33	10			
	ex 2309 90 35	10			
	ex 2309 90 39	10			
	ex 2309 90 41	41, 51, 81			
	ex 2309 90 43	10			
	ex 2309 90 49	10			
	ex 2309 90 51	10			
	ex 2309 90 53	10			
	ex 2309 90 59	10			
	ex 2309 90 70	10			
	ex 2309 90 91	10			
	ex 2309 90 96	31, 91			

(¹) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(²) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(³) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(⁴) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(⁵) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(⁶) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(⁷) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(⁸) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(⁹) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(¹⁰) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

SEZIONE B: PESCI E PRODOTTI ITTICI

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) (¹)
09.8304	ex 0304 83 90	19	Filetti di ippoglossi congelati, diversi da <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	2,795
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	10

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) (1)
09.8305	ex 0306 12 10 ex 0306 12 90	10, 91 10, 91	Astici cotti e congelati, con guscio	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	559
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	2 000
09.8306	1604 11		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	839
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	3 000
09.8307	1604 12		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	13,972
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	50
09.8308	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 1604 13 90	90 90	Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati, esclusa <i>Sardina pilchardus</i>	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	55,891
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	200
09.8309	ex 1605 10 00	19, 99	Granchi, preparati o conservati, diversi da <i>Cancer pagurus</i>	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	12,296
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	44
09.8310	1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00		Gamberetti, preparati o conservati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	1 398
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	5 000

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) ⁽¹⁾
09.8311	1605 30		Astici, preparati o conservati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	67,069
				Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	240

⁽¹⁾ L'articolo 3, paragrafo 1, è applicabile.

SEZIONE C TESSILI E ABBIGLIAMENTO

Tabella C 1 — Tessili

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8312	5107 20	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	53 655
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	192 000
09.8313	5205 12 00	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	328 636
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	1 176 000
09.8314	5208 59	Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	16 768 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	60 000 m ²
09.8315	5209 59 00	Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m ²	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	22 077 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	79 000 m ²

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8316	5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	1 118 368 4 002 000
09.8317	5404 19 00	Altri monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	5 869 21 000
09.8318	5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	1 351 990 m ² 4 838 000 m ²
09.8319	5505 10	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	286 441 1 025 000
09.8320	5513 11	Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	1 749 091 m ² 6 259 000 m ²
09.8321	5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	162 921 583 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8322	5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	173 540
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	621 000
09.8323	5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	54 773 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	196 000 m ²
09.8324	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	47 228
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	169 000
09.8325	5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	3 354 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	12 000 m ²
09.8326	5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	490 159 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	1 754 000 m ²
09.8327	5904 90 00	Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum)	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	6 707 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	24 000 m ²

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8328	5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	125 754
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	450 000
09.8329	5907 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	829 694 m ²
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	2 969 000 m ²
09.8330	5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	48 346
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	173 000
09.8331	6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	6 987
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	25 000
09.8332	6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	4 472
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	16 000
09.8333	6006	Altre stoffe a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	6 707
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	24 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8334	6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	34 653
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	124 000
09.8335	6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	140 565
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	503 000

⁽¹⁾ L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.

Tabella C 2 — Abbigliamento

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8336	6101 30	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	2 795
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	10 000
09.8337 ⁽²⁾	6102 30	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	4 751
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	17 000
09.8338 ⁽³⁾	6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	149 507
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	535 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (1)
09.8339	6106 20 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	12 296
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	44 000
09.8340	6108 22 00	Slips e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	36 050
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	129 000
09.8341 (*)	6108 92 00	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	10 899
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	39 000
09.8342	6109 10 00	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	95 573
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	342 000
09.8343	6109 90	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	50 581
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	181 000
09.8344	6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	133 579
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	478 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (1)
09.8345	6112 41	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	20 400
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	73 000
09.8346 (5)	6114	Altri indumenti, a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	25 151 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	90 000 kg
09.8347	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	27 387 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	98 000 kg
09.8348 (6)	6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	26 828
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	96 000
09.8349	6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	27 666
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	99 000
09.8350	6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	26 548
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	95 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (1)
09.8351	6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	141 403
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	506 000
09.8352 (7)	6205	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	4 192
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	15 000
09.8353	6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	17 885
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	64 000
09.8354	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	19 003 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	68 000 kg
09.8355	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	8 384 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	30 000 kg
09.8356	6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, non a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	14 532 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	52 000 kg

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) ⁽¹⁾
09.8357	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	82 998
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	297 000
09.8358	6212 20 00	Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	8 943
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	32 000
09.8359	6212 30 00	Modellatori, anche a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	11 179
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	40 000
09.8360	6212 90 00	Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	4 472 kg
			Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	16 000 kg

⁽¹⁾ L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.

⁽²⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

⁽³⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

⁽⁴⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

⁽⁵⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

⁽⁶⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

⁽⁷⁾ Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

SEZIONE D VEICOLI

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi)
09.8361 ⁽¹⁾	8703 21	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	27 946
	8703 22	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³	Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12	100 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in numero di pezzi)
	8703 23	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³		
	8703 24	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000 cm ³		
	8703 31	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³		
	8703 32	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel): di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³		
	8703 33	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel): di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³		
	8703 40	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione		
	8703 60			
	8703 50	Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione		
	8703 70			
	8703 90	Altri		

(1) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

REGOLAMENTO (UE) 2017/1782 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	15/TQ127
Stato membro	Portogallo
Stock	BFT/AE45WM
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo
Data di chiusura	19.8.2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/1783 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

Stato membro	Belgio
Stock	MAC/2A34. nonché le condizioni speciali corrispondenti MAC/*02AN-, MAC/*4AN. e MAC/*FRO1
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIb, IIIc e sottodivisioni 22-32
Data di chiusura	23.8.2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/1784 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	17/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (<i>pleuronectes platessa</i>)
Zona	VIIh, VIIj e VIIk
Data di chiusura	23.8.2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/1785 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	18/TQ127
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	ANF/04-N.
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	Acque norvegesi della zona IV
Data di chiusura	5.9.2017

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del 25 luglio 2017

che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2007 del Consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione.

⁽¹⁾ GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio di associazione UE-Egitto

Il presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-EGITTO 2017-2020

I. Introduzione

Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è definito dall'**accordo di associazione** firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004. Senza pregiudizio degli elementi contenuti nell'accordo di associazione, che restano integralmente applicabili, il presente documento stabilisce le priorità che, definite congiuntamente dalle parti alla luce della **politica europea di vicinato** riveduta, orienteranno il partenariato per i prossimi 3 anni.

Le **priorità del partenariato**, che mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, a promuovere interessi congiunti e a garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Intendono inoltre rafforzare la cooperazione a sostegno della «Strategia di sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto.

II. Priorità proposte

Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo, garantendo in particolare la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e condizioni di vita nettamente migliori, in modo da rafforzare la stabilità, sia in Egitto che nell'UE. Una crescita inclusiva, sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, ispirata allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, sono componenti fondamentali di tali obiettivi. Le priorità del partenariato tengono inoltre conto dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato così rinnovato.

1. Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto

In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, al fine di creare un contesto stabile e prospero per il paese.

a) Modernizzazione economica e imprenditorialità

L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un contesto più favorevole alla **crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro**, in particolare per i giovani e le donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia. Ai fini della sostenibilità economica a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il rafforzamento del ruolo del **settore privato** e il **miglioramento del clima imprenditoriale**. In tal modo sarà possibile attrarre un maggior numero di investimenti esteri, anche mediante una politica commerciale più aperta e competitiva, traendo pieno vantaggio dal dividendo digitale e sostenendo progetti infrastrutturali chiave, quale lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla **riforma della pubblica amministrazione** e alla buona governance, in particolare tramite l'uso di statistiche di alta qualità e tenendo conto della rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono.

La strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto accorda grande importanza alle piccole e medie imprese (PMI), ai «mega progetti» quali il progetto di sviluppo del Canale di Suez, il progetto Triangolo d'oro per le risorse minerarie nell'Alto Egitto e la bonifica di quattro milioni di ettari di terreno a fini agricoli e di urbanizzazione, nonché alla Banca delle conoscenze egiziana, in quanto componenti essenziali per il processo di sviluppo socioeconomico a lungo termine. Vista l'importanza dello sviluppo delle PMI per la crescita inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE studierà inoltre come promuovere le potenzialità del progetto di sviluppo del Canale di Suez (Suez Canal Hub) a fini di sviluppo socioeconomico. Le parti coopereranno altresì in tutti i settori di ricerca e innovazione e contribuiranno alla promozione delle tecnologie e dei servizi digitali. In tal senso, hanno evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte 2020 e di Erasmus +.

Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario del paese e del prezioso contributo del settore culturale (cui il turismo è strettamente legato) al PIL, all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si insisterà in modo particolare sul **legame tra cultura, patrimonio culturale e sviluppo economico locale**.

b) **Scambi commerciali e investimenti**

L'UE e l'Egitto sono **partner commerciali** importanti e si impegnano a **rafforzare le loro relazioni attuali in materia di scambi commerciali e investimenti** e a garantire che le disposizioni commerciali contenute nell'accordo di associazione UE-Egitto che istituisce una zona di libero scambio (ZLS) siano attuate in modo da svilupparne tutte le potenzialità. Anche se l'UE ha precedentemente avanzato l'idea di un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), sia per rafforzare che per ampliare la zona di libero scambio esistente, l'UE e l'Egitto definiranno congiuntamente anche altre strategie atte a migliorare i loro rapporti commerciali.

c) **Sviluppo e giustizia sociali**

L'Egitto ribadisce la volontà di riformare e promuovere lo sviluppo e la giustizia sociali, al fine di raccogliere le sfide socio-demografiche che si trova ad affrontare e di valorizzare le sue risorse umane, che sono il motore dello sviluppo economico e sociale. In tal senso, l'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto volte a **proteggere i gruppi emarginati** dalle potenziali ripercussioni negative delle riforme economiche tramite **reti di sicurezza sociale e un sistema di protezione sociale**. Le parti continueranno inoltre a promuovere lo **sviluppo rurale e urbano** e a migliorare l'offerta di servizi di base, ponendo l'accento sulla modernizzazione dell'**istruzione** (compresa la formazione tecnica e professionale) e del **sistema sanitario**. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva e nel miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria.

d) **Sicurezza energetica, ambiente e azione per il clima**

L'UE e l'Egitto coopereranno ai fini dell'**efficienza energetica** e della **diversificazione delle fonti energetiche**, con un'attenzione particolare alle **energie rinnovabili**. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative attuate dall'Egitto per aggiornare la sua strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste egiziane offre peraltro l'importante opportunità di attivare **sinergie tra l'UE e l'Egitto in materia di fonti energetiche convenzionali**, tenuto conto degli impianti di liquefazione presenti nel paese. Si riuscirebbe in tal modo a rendere **più prevedibile la produzione energetica**, nell'interesse sia del paese — visti il notevole fabbisogno e le potenzialità del settore in termini di generazione di reddito (anche per il contesto imprenditoriale e per lo sviluppo sociale) — sia dell'UE, che potrebbe così diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. **Rafforzando il dialogo sull'energia** le parti riusciranno ad identificare i principali ambiti di cooperazione (ad esempio, l'assistenza tecnica finalizzata alla creazione di un polo energetico regionale) e ad effettuare ricerche congiunte, condividere le esperienze e le migliori prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), riconoscendo nel contempo la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini del Mediterraneo.

Quanto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, l'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere **azioni per il clima e l'ambiente**. In linea con gli impegni assunti in seguito all'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'UE sosterrà l'Egitto nell'attuare i **contributi previsti stabiliti a livello nazionale** in materia di mitigazione e adattamento. Le parti coopereranno inoltre per il conseguimento degli obiettivi stabiliti tra l'altro dall'Agenda di sviluppo 2030 e dal quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi.

L'UE e l'Egitto studieranno eventuali possibilità di cooperazione in settori quali la **gestione sostenibile delle risorse**, comprese le risorse idriche, la **conservazione della biodiversità**, i **servizi igienico-sanitari**, la **gestione dei rifiuti solidi**, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità offerte dalla dichiarazione ministeriale sull'economia blu dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) grazie allo strumento PMI/CC⁽¹⁾. Tra i possibili ambiti di cooperazione attualmente all'esame figurano i porti marittimi intelligenti, i poli marittimi, la gestione integrata delle zone costiere e la pesca marittima.

2. **Partenariato in politica estera**

È nel comune interesse dell'UE e dell'Egitto rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello bilaterale, regionale e internazionale.

⁽¹⁾ Strumento di dialogo strategico regionale in materia di politica marittima integrata/cambiamenti climatici.

Stabilizzazione nel comune vicinato e oltre

Quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, l'Egitto ha un ruolo importante da svolgere. Ospita inoltre la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE intende approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto punteranno ad una maggior collaborazione e alla ricerca di un terreno d'intesa comune su una serie di questioni, anche in ambito multilaterale. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è importante per la stabilità e la prosperità nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. La loro cooperazione, anche in consessi regionali, intende contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risposta alle problematiche economiche e politiche in queste regioni. L'UE e l'Egitto rafforzeranno infine lo scambio di informazioni sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti.

Cooperazione ai fini della gestione delle crisi e dell'assistenza umanitaria

L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, per affrontare le complesse sfide alla pace, alla stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti e dalle catastrofi naturali, nel vicinato comune e oltre.

3. Rafforzamento della stabilità

La **stabilizzazione** è una sfida sia per l'UE che per l'Egitto. A tal fine è essenziale creare **uno Stato moderno e democratico che offra pari benefici** a tutti i cittadini. I diritti umani — civili, politici, economici, sociali e culturali, sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dalla costituzione egiziana — sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'UE e l'Egitto, pertanto, si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani quali diritti costituzionali di tutti i loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nel trasporre tali diritti nella legislazione.

a) Uno Stato moderno e democratico

L'UE e l'Egitto si impegnano a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. L'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti ad **aumentare la capacità delle istituzioni statali** di attuare una **riforma efficace del settore pubblico**, ad aumentare la capacità degli **organi di contrasto di svolgere il loro compito di garanti della sicurezza per tutti i cittadini** e a sviluppare **le funzioni costituzionali del nuovo Parlamento**. Le parti rafforzeranno inoltre la loro cooperazione nell'**ammodernare il settore della giustizia** e garantire un più ampio accesso di tutti i cittadini alla giustizia, mediante l'offerta di servizi di assistenza giuridica e l'istituzione di tribunali specializzati, nel riformare la gestione delle finanze pubbliche e **contrastare la corruzione**. Valuteranno anche la possibilità di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, potrebbe rafforzare il coordinamento e promuovere la comprensione reciproca. L'UE, infine, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti a **conferire alle autorità locali maggiori poteri** di pianificazione e fornitura di servizi pubblici, nonché a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e a promuovere l'integrazione sociale per tutti.

b) Sicurezza e terrorismo

La **sicurezza** è un obiettivo comune. Il **terrorismo** e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. L'UE e l'Egitto hanno come obiettivo comune la lotta contro tali minacce e possono collaborare nel quadro di una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di **contrastare e prevenire** efficacemente **la radicalizzazione**, promuovendo nel contempo lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto sono fermamente intenzionati a cooperare nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia e la xenofobia.

Tra gli altri ambiti di cooperazione figurano anche il rafforzamento della sicurezza aerea e delle misure di protezione, nonché della capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera, segnatamente il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.

Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità.

c) Gestione dei flussi migratori nel reciproco interesse

La dichiarazione politica del vertice di La Valletta e il piano d'azione comune di La Valletta rappresenteranno il principale quadro di cooperazione tra l'UE e l'Egitto nel settore della migrazione. L'UE sosterrà le iniziative del governo egiziano volte a rafforzare il quadro di **governance della migrazione**, compresi gli aspetti riguardanti la riforma legislativa e le strategie di gestione del fenomeno, nonché a prevenire e combattere la migrazione irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, compresi l'identificazione e l'assistenza alle vittime. Cercherà inoltre di sostenere e rafforzare la capacità dell'Egitto di tutelare i diritti dei migranti e di fornire protezione a chi ne ha diritto, in linea con le norme internazionali. L'UE e l'Egitto analizzeranno le opportunità di cooperazione in materia di rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine, così da garantire che la migrazione sia gestita legalmente a livello mondiale. Tale cooperazione andrà di pari passo con quella in materia di lotta alle cause profonde della migrazione irregolare, in particolare il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione.

La **mobilità** delle persone può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che, a loro volta, possono concorrere allo sviluppo del paese. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una manodopera altamente qualificata. Le parti si impegnano a garantire la piena protezione dei diritti dei migranti.

III. Principi della cooperazione

La **promozione del fattore umano** e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato.

Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una **cooperazione più forte a livello regionale e subregionale (Sud-Sud)**. A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale.

La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale **approfondire il dialogo politico** sulla democrazia e i diritti umani e curare gli aspetti tecnici in grado di rafforzarlo. Il dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto sia della sua portata che dei risultati conseguiti.

Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno anche sui **giovani**, fondamentali per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle **donne**, essenziali per il progresso di qualunque società. Uno dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE continuerà a condividere la sua esperienza nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne e nella promozione della parità di genere, nonché nel sostegno all'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani.

Ritenendola un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per una governance trasparente e partecipativa, in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto opereranno con la **società civile** per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, nel rispetto della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale.

IV. Conclusione

In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente le priorità del partenariato e istituiranno un meccanismo di valutazione e controllo opportunamente concordato. Per valutare l'impatto di tali priorità è prevista anche una revisione intermedia. In linea con l'approccio mirato delle priorità del partenariato, l'UE e l'Egitto **razionalizzeranno** congiuntamente **l'attuazione del loro accordo di associazione** in funzione dei loro interessi reciproci. Il comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 9 febbraio 2017)

Pagina 28, articolo 1, tabella che sostituisce la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, penultima riga, seconda colonna:

anziché: «8,4»

leggasi: «5,0».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT